

CITTA' DI MANFREDONIA



Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici

Approvato con la Delibera C.C. n. 25... del 2.07.2013

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Ins. Michele Gallifuoco

IL DIRIGENTE

Dott.Ing. Simone Lorussi



INDICE

Art. 1) Premessa.	2
Art. 2) Definizioni	2
Art. 3) Impianti soggetti	4
Art. 4) Responsabile dell'impianto	4
Art. 5) Obblighi dei soggetti responsabili d'impianto	4
Art. 6) Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto	5
Art. 7) Controllo tecnico periodico e manutenzione degli impianti Termici	5
Art. 8) Comunicazione del terzo responsabile all'Ente locale competente	6
Art. 9) Trasmissione della scheda identificati va dell'impianto termico e della Dichiarazione di avvenuta manutenzione o Autodichiarazione	6
Art. 10) Rendimento minimo dei generatori di calore	7
Art. 11) Accertamento ed Ispezioni sugli impianti termici	7
Art. 12) Impianti soggetti alle ispezioni	7
Art. 13) Modalità delle attività di ispezione	9
Art. 14) Impianti disattivati	10
Art. 15) Validità, modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse.	10
Art. 16) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente	11
Art. 17) Modifiche al procedimento istruttorio	11
Art. 18) Modifiche ed integrazione della documentazione	11
Art. 19) Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi	11
Art. 20) Responsabile tecnico dei verificatori -coordinatore	12
Art. 21) Elementi e parametri da sottoporre a controllo in sede di verifica in loco	12
Art. 22) Trasmissione relazioni di visita di controllo	13
Art. 23) Tariffe da determinare	14
Art. 24) Attività formative	15
Art. 25) Catasto degli impianti - Costituzione della banca dati	15
Art. 26) Relazione biennale	15
Art. 27) Sanzioni	15
Art. 28) Pubblicità e decorrenza del regolamento	16
Art. 29) Norma di rinvio	16

Art.1) Premessa

Il presente Regolamento disciplina le competenze affidate per legge al Comune di Manfredonia (popolazione superiore a 40.000 abitanti) in materia di verifica e controlli sullo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione della Legge 9.1.91 n.10, del D.P.R. n.412/93, come modificati dal D.P.R. n.551/99, e ulteriormente modificati c/o integrati con l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia recepita con il D. Lgs. N. 192 del 19 agosto 2005, dalle disposizioni correttive ed integrative apportate dal D.Lg. n. 311 del 29 dicembre 2006, recanti norme ai fini del contenimento dei consumi energetici, entrambi recepiti dal Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27 settembre 2007, nonché regolamento d'attuazione D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59.

Detti decreti forniscono anche le modalità di effettuazione degli accertamenti, ispezioni, manutenzioni ed esercizio degli impianti di climatizzazione.

Il presente documento si pone pertanto l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune di Manfredonia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici e alle norme UNI e CEI emanate in attuazione della suddetta normativa.

Art.2) Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, oltre alle definizioni del D.P.R. n.412/93, del D. Lgs. N. 192/2005 e alle disposizioni correttive ed integrative del *D.Lg. n. 311/2006*, che qui si intendono integralmente riportate anche se non tutte materialmente trascritte, si intende:

1. per "**Servizio Responsabile**", il servizio del Comune di Manfredonia individuato ai sensi dell'art.4 , Legge n. 241 del 7/8/1990, incaricato della attuazione del presente regolamento, e procederà all'istruttoria degli adempimenti da esso disciplinati. Il Dirigente cui fa capo il servizio "Servizio Responsabile", è il Dirigente dell'8° Settore "Ecologia Ambiente e Paesaggio".
2. per "**Coordinatore dei verificatori**" si intende la figura nominata dal Comune di Manfredonia, che ha il compito di coordinare i verificatori interni o esterni, nonché verificare la correttezza tecnica dei controlli e della conformità delle procedure attuate con quanto predisposto dal presente regolamento;
3. "**Ente locale competente**": l'Autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento ed ispezione sugli impianti termici.
4. "**impianto termico**": un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è uguale o maggiore a 15 KW;
5. "**proprietario dell'impianto termico**": è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori.
6. "**occupante**": chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici.

7. **"terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico"**: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia ambientale.
8. **"climatizzazione invernale o estiva"**: l'insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, dell'umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
9. **"accertamento"**: l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
10. **"controlli sugli impianti"**: le operazioni svolte dai tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
11. **"ispezioni su edifici ed impianti"**: gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da tecnici esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
12. **"ispettore o verificatore"**: il soggetto incaricato dall'Autorità locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può essere parte di un organismo esterno con cui l'Ente preposto competente stipula un'apposita convenzione;
13. **"esercizio e manutenzione di un impianto termico"**: il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
14. **"manutenzione ordinaria dell'impianto termico"**: le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
15. **"manutenzione straordinaria dell'impianto termico"**: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto c/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
16. **"impianto termico individuale"**: un impianto termico destinato alla climatizzazione di una singola unità immobiliare la cui potenza sia inferiore a 35 KW; sono assoggettati agli impianti termici individuali anche impianti asserviti a più unità immobiliari, purché siano costituiti da un singolo generatore la cui potenza sia inferiore a 35 KW.
17. **"dichiarazione di avvenuta manutenzione"**: la trasmissione all'autorità locale del rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati "G" ed "F" al D.Lgs n. 192/05 e s.m.i., corredata dal contributo economico a supporto e copertura dei costi delle ispezioni, quindi gratuite, distribuito secondo la ripartizione dei costi delle ispezioni su tutti gli utenti finali;
18. **"rapporto di prova"**: documento sul quale il tecnico deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto termico
19. **"responsabile dell'impianto"** la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto;
20. **"responsabile della manutenzione dell'impianto"** la persona fisica o giuridica titolare della responsabilità della sola manutenzione dell'impianto;
21. **"potenza termica dell'impianto"** la somma delle potenze termiche nominali del focolare dei singoli generatori che alimentano l'impianto termico.
22. **"bollino verde"**: attestazione di avvenuto pagamento del contributo economico, stabilito dall'Ente Locale competente, di cui al precedente comma 17 applicato dal manutentore.

Art.3) Impianti soggetti

Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento, tutti gli "impianti termici" individuali o centralizzati, installati sul territorio di Manfredonia, destinati alla climatizzazione invernale degli edifici con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono considerati impianti termici, gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998. prot. n. 206312). Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 9, comma 2, D. Lgs. N. 192 del 19 agosto 2005, ad integrazione dell'attività d'ispezione necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, degli impianti di climatizzazione, possono essere altresì soggetti alle disposizioni del presente regolamento, salvo ulteriori integrazioni della modulistica e dell'iter procedurale da parte del Dirigente del "Servizio Responsabile", la verifica della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici previsto all'art. 1. comma 44, Legge 23 agosto 2004, n. 239, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 40/04 dell'ALEG e s.m.i..

Art.4) Responsabile dell'impianto

Il responsabile dell'impianto è il proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato, definito come alla lettera j) dell'articolo 1. comma 1, del D.P.R.n.412/93 o per esso un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1. comma 1, del citato D.P.R.n.412/93 che se ne assume la responsabilità.

L'eventuale atto di **assunzione di responsabilità** da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della Legge 9 gennaio 1991, n.10. deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche minime previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006 ecc.).

Art.5) Obblighi dei soggetti responsabili d'impianto

Durante l'esercizio degli impianti il responsabile dell'impianto, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di Condominio, o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, devono provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto o di centrale (allegato I o II al D.M. 17/03/2003), assumono gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale come prescritto dall'articolo 1. lettera n), del DPR 412/93 e dal D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo al conduttore in locazione di consegnare al proprietario o al subentrante l'originale del libretto di impianto prescritto all'articolo 11. comma 9. del DPR 412/93, debitamente aggiornato con eventuali allegati.

Art.6) Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto

Gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 KW devono essere muniti di un «libretto di centrale» conforme all'allegato I del D.M. 17/03/2003, cui deve essere allegato il vecchio libretto; gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 KW devono essere muniti di un «libretto di impianto» conforme all'allegato II del D.M. 17/03/2003, cui deve essere allegato il vecchio libretto.

La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità resa secondo il modello di cui all'allegato I di cui all'articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, comprensiva degli allegati obbligatori. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente competente per i controlli. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.

Art.7) Controllo tecnico periodico e manutenzione degli impianti Termici

Sia la precedente legislazione (DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99) che la nuova D.Lgs. 192/05 e s.m.i., prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CHI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

I controlli di efficienza energetica, comprensivi dell'analisi di combustione, sono redatti conformemente agli allegati F o G del D.Lgs. 192/2005 e dalle disposizioni correttive ed integrative apportate dal D.Lg. n. 311 del 29 dicembre 2006 e s.m.i., validi rispettivamente per impianti maggiori o uguali a 35 KW e per quelli minori di 35 KW. I controlli in caso non

siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a. Ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 KW;
- b. Ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 KW;

Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 KW. è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

La suddetta frequenza infatti è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo sul risparmio energetico: rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore o dal manutentore dell'impianto o dal costruttore dei componenti.

L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.

Art.8) Comunicazione del terzo responsabile all'Ente Locale competente

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico comunica entro **60 gg.** (sessanta giorni) la propria nomina all'ente locale competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato), secondo il modello contenuto in appendice al libretto di centrale o impianto di cui agli allegati I e II al D.M. 17/03/2003 (art. 9 DPR 551/99).

Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Art.9) Trasmissione della scheda identificativa dell'impianto termico e della Dichiarazione

di avvenuta manutenzione o Autodichiarazione

Il Comune al fine della costituzione del catasto degli impianti di climatizzazione e successivi aggiornamenti continui presenti sul territorio di competenza, nonché per l'accertamento documentale atto a verificare l'osservanza delle norme di sicurezza, salvaguardia ambientale e per il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici presenti sul territorio, **obbliga**, il proprietario, il conduttore, l'amministratore, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità a trasmettere presso l'Ente Competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato):

- a) **"Scheda identificativa dell'impianto di climatizzazione"** (Scheda 1 bis del libretto di impianto o di centrale) ai sensi dell'articolo 11 comma 11 del DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99 e s.m.i., entro **30 gg.** (trenta giorni) dall'ultimazione dell'installazione e collaudo per la messa in esercizio dell'impianto, o da eventuali successive modifiche significative apportate all'impianto. A detta scheda dovrà essere allegata anche la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 (Ex L.46/90) o certificazioni equivalenti previsti dalle norme e leggi vigenti in materia con relativi allegati obbligatori.
- b) **"Dichiarazione di avvenuta manutenzione"** (di seguito anche chiamata solo **dichiarazione o autodichiarazione**) specificata al precedente art. 2 "definizioni"- punto 17, è resa obbligatoria per tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza comunale.

In occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione dell'impianto termico, effettuato ai fini della funzionalità o della sicurezza che interessi il sistema di combustione, per cui devono essere effettuati i controlli di rendimento di combustione, l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato "F" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. D.Lg. n. 311/06 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW e all'allegato "G" per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

b.1 - Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW.

Conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore, con apposita ordinanza sindacale resa nota alla popolazione, i **manutentori** degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione conforme allegato "G" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., "rapporto di controllo tecnico e avvenuta manutenzione", redatto secondo il modello **allegato "A"** al presente regolamento, sul quale deve essere apposto direttamente dal manutentore il "bollino verde" o allegato il bollettino di pagamento del ticket previsto dall'Ente.

La suddetta dichiarazione deve pervenire all'Amministrazione Comunale o all'organismo incaricato dei controlli, con timbro e firma dell'operatore (manutentore) e firma del responsabile dell'impianto, per presa visione e connessa assunzione di responsabilità. Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati e di sostituzione di generatori di calore, deve pervenire all'Ente la scheda identificativa dell'impianto accompagnata dal rapporto di controllo tecnico corredato dell'apposito bollino verde o allegato il bollettino di pagamento del ticket previsto dall'Ente, conforme **all'allegato "A"**, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto. La trasmissione presso l'Ente competente della suddetta dichiarazione di avvenuta manutenzione, è a carico del manutentore/installatore che provvedere a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

b.2 - Modalità e termini di presentazione del rapporto di controllo tecnico per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW.

Conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore, con apposita ordinanza sindacale resa nota alla popolazione, i **manutentori** degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, sono tenuti a trasmettere l'apposita dichiarazione conforme all'allegato "F" al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., "rapporto di controllo tecnico e avvenuta manutenzione" redatto secondo il modello **allegato "B"** al presente regolamento, sul quale deve essere apposto direttamente dal manutentore il "bollino verde" o allegato il bollettino di pagamento del ticket previsto dall'Ente. La suddetta dichiarazione deve pervenire all'Amministrazione Comunale o all'organismo incaricato dei controlli) con timbro e firma dell'operatore (manutentore) e firma del responsabile dell'impianto, per presa visione e connessa assunzione di responsabilità. Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati e di sostituzione di generatori di calore, deve pervenire all'Ente la scheda identificativa dell'impianto accompagnata dal rapporto di controllo tecnico corredato dell'apposito bollino verde o allegato il bollettino di pagamento del ticket previsto dall'Ente, conforme **all'allegato "B"**, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto. La trasmissione presso l'Ente competente della suddetta dichiarazione di avvenuta manutenzione, è a carico del manutentore/installatore che provvede a tale adempimento anche per via telematica, conformemente alle istruzioni dell'Ente controllore.

Per la costituzione, aggiornamento e verifica dei dati informativi per la costituzione del catasto degli impianti termici l'amministrazione competente o l'organismo incaricato farà anche

riferimento all'elenco dei clienti che gli sarà fornito dalle società distributrici di combustibile e/o di energia.

Art.10) Rendimento minimo dei generatori di calore

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva al focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori riportati nell'allegato II al D. Lgs. 311/2006 così come modificati dall'art. 7 comma 3 del D.M. 26/06/2009 e/o da eventuali s.m.i..

Alle disposizioni di cui al comma precedente non sono soggetti:

- a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
- b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
- c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
- d) i generatori di calore alimentati elettricamente.

Il fatto che i generatori di cui ai punti a), b), c), d) del comma precedente non siano soggetti alla verifica del "rendimento termico utile" o del "rendimento di combustione" non esenta il responsabile dell'impianto né dall'obbligo della manutenzione ordinaria c/o straordinaria né dagli accertamenti o ispezioni dell'ente competente previsti dal D. Lgs. 311/2006 (Ex D.Lgs. 192/2005).

Art. 11) Accertamento ed Ispezioni sugli impianti termici

L'attività di ispezione, è da intendersi come interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i..

Il Comune o l'organismo incaricato, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, provvedono all'accertamento documentale di tutte le dichiarazioni (rapporti di controllo tecnico) pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari, inoltre i medesimi soggetti provvedono annualmente ad effettuare ispezioni presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni pervenute per almeno il 5% degli impianti nel territorio comunale, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione.

Con tale ispezione si potrà inoltre verificare l'aspetto della sicurezza e cioè accertare che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, con le modalità previste nella Delibera 40/04 dell'AEEG e s.m.i..

In conformità al principio stabilito dal comma 2, articolo 9 del D.Lgs n. 192/05 gli oneri per l'effettuazione dei controlli sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione e pertanto, per ogni dichiarazione resa di cui al precedente Art. 9, l'utente deve versare un contributo (bollino verde o Ticket) la cui entità e modalità di versamento è **stabilita dalla Giunta Comunale**. Quindi, ogni dichiarazione resa in difetto del suddetto contributo (bollino verde) verrà considerata nulla.

Art. 12) Impianti soggetti alle ispezioni

1. Il Comune di Manfredonia provvede all'esame di tutte le dichiarazioni pervenute e, in caso di difformità, invierà un avviso di accertamento, nel quale saranno indicate le non validità e le

omissioni, che non consentono di attestare la piena conformità dell'impianto alle norme di legge e alle tecniche di riferimento, nonché gli adeguamenti ritenuti necessari alla loro eliminazione.

2. Qualora il responsabile dell'impianto faccia pervenire, nei tempi indicati nel suddetto avviso, documentazioni o certificazioni idonee al superamento o alla integrazione della dichiarazione risultata non valida o dimostri di aver effettuato gli adeguamenti richiesti, la posizione dell'Utente potrà essere dichiarata sanata.

3. Sono soggetti ad ispezione annuale d'ufficio tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del Comune per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di cui al precedente art. 9 lettera "b" e per quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo per i quali non sia pervenuta la documentazione richiesta di adeguamento.

4. Sono soggetti ad ispezione annuale a campione gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del comune per i quali sia pervenuta la dichiarazione con le modalità e temporalità di cui al precedente art. 9 lettera "b", dando priorità alle situazioni che presentino indicazioni di vetustà o di maggiore criticità, con campione predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.

5. Gli impianti di nuova installazione, ristrutturati e nel caso di sostituzione di generatori di calore, non sono soggetti ad ispezione nelle due stagioni termiche successive alla data della prima accensione effettuata da parte dell'installatore, purché sia stata presentata o trasmessa all'Ente, con le modalità da questa previste, la scheda identificativa dell'impianto di cui all'art. 9 lettera a), accompagnata dal rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto e corredata dal "bollino verde" o allegato il bollettino di pagamento del ticket previsto dall'Ente.

Art. 13) Modalità delle attività di ispezione

Le ispezioni saranno effettuate preferibilmente durante il periodo di accensione degli impianti termici, previo preavviso scritto almeno 15 gg. prima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data, l'orario o la fascia oraria e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito, all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto. In sede di ispezione dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

Il Comune o l'organismo incaricato dal Comune potrà, in alternativa al preavviso scritto, concordare col responsabile dell'impianto la data di effettuazione del controllo. Qualora detta attività di ispezione non potesse essere effettuata per causa imputabile ai soggetti preavvisati, essa verrà reiterata previo ulteriore avviso, con le modalità di cui sopra, e, agli stessi, si farà carico di un ulteriore addebito pari al 50% del costo dell'ispezione d'ufficio della tariffa prevista dall'ente per la normale ispezione, salvo motivate e documentate giustificazioni. Non si procede all'addebito di cui al punto precedente nel caso in cui il responsabile dell'impianto comunichi al Comune o all'organismo incaricato dal Comune mediante raccomandata, telegramma o fax pervenuti almeno 7 (sette) giorni, salvo cause di forza maggiore previste dalla legge, prima della data fissata per il controllo, l'ineffettuabilità del controllo e proponendo una nuova data per l'effettuazione del controllo. L'opportunità del rinvio del controllo è concessa per una sola volta. La verifica sarà effettuata, nel limite del possibile, nella data proposta dal responsabile dell'impianto senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso non fosse possibile effettuare la verifica nella data proposta, si provvedere a comunicare al responsabile dell'impianto la nuova data fissata.

Qualora anche questo secondo sopralluogo non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese dell'importo sopra specificato pari al 50% dell'onere per controllo d'ufficio, si provvedere a comunicare il fatto al competente Servizio Responsabile per i provvedimenti del caso.

Nel caso in cui l'utente invii, nei tempi stabiliti per il rinvio, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del DPR 28/12/2000, n. 445), comunicando l'assenza d'impianto soggetto alle ispezioni o comprovi la regolarità della documentazione che a seguito dell'accertamento documentale sia risultata non valida, allora si può procedere all'annullamento

dell'ispezione stessa. Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate. Con riferimento ai casi di "Rifiuto di Accesso" si provvederà a comunicare al competente Servizio Responsabile il nominativo degli utenti che hanno vietato ai verificatori l'ingresso ai luoghi dove è installato l'impianto. Il Servizio Responsabile assumerà il ruolo di parte diligente provvedendo a comunicare la data del nuovo controllo al responsabile dell'impianto o al titolare dell'appartamento, se diverso dal primo, che nel contempo, sarà posto al corrente della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 Codice Penale (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica) e della eventuale sospensione della fornitura del gas naturale da parte dell'impresa di distribuzione su richiesta del Comune, cui va incontro in caso di reiterato rifiuto.

Art. 14) Impianti disattivati o dichiarati non soggetti ad ispezione

Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalla L.N. 10/91 e dal D.P.R. n.412/93 come modificato dal D.P.R. n.551/99 e dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. i seguenti impianti:

a) impianti privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;

b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile dell'impianto.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto (sigilli etc.).

Il responsabile dell'impianto di cui al presente articolo, indipendentemente dalla potenzialità dello stesso, deve inviare al Comune, entro 10 gg. dalla data di disattivazione, la comunicazione secondo i modelli che saranno predisposti dal Comune, annotando la data di disattivazione sul libretto d'impianto o di centrale. La comunicazione *de qua* dovrà, in ogni caso e comunque, essere inviata nel periodo di consegna della **dichiarazione**, ai fini dell'aggiornamento continuo del catasto degli impianti termici (a detta comunicazione sono soggetti anche gli impianti disattivali da diversi anni). Qualora il responsabile dell'impianto non comunichi la disattivazione dell'impianto nei termini e nei modi sopra stabiliti, in sede di sopralluogo allo stesso verrà applicata, a titolo di rimborso spese, un addebito pari al 50% dell'onere per controllo d'ufficio come previsto dall'apposita deliberazione adottata in tal senso dalla Giunta Comunale.

Il Comune si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun preavviso controlli a campione sulle dichiarazioni pervenute.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, si accerti la non rispondenza al vero di quanto dichiarato, fermo restando la segnalazione all'autorità competenti, al responsabile dell'impianto sarà addebitato il costo del controllo d'ufficio come previsto dall'apposita deliberazione adottata in tal senso dalla Giunta Comunale.

Art. 15) Validità, modalità di presentazione delle dichiarazioni e tariffe connesse.

Gli accertamenti e le ispezioni predette sono finanziate mediante versamenti corrisposti al Comune o all'organismo incaricato, da tutti i soggetti (responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti) contestualmente alla trasmissione delle dichiarazioni (rapporto di controllo tecnico) conformi all'allegato G o F al D.Lgs. 311/2006 di cui al precedente art. 10, a seconda la potenzialità termica dell'impianto.

Le dichiarazioni o autodichiarazioni hanno una validità biennale per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW ed una validità annuale per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, dopodiché il proprietario, il conduttore, l'amministratore, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, per il tramite del manutentore che ha effettuato le operazioni di controllo, deve nuovamente trasmettere presso l'Ente Competente (amministrazione competente o l'organismo incaricato) la dichiarazione con il relativo pagamento del Ticket/Bollino verde (annuale o biennale) il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale.

Il Comune può altresì stabilire, che le suddette dichiarazioni, possono o devono essere trasmesse dal manutentore o da altri soggetti ritenuti pertinenti, sia su supporto cartaceo che tramite apposito sistema informatico standardizzato.

Con cadenza annuale e/o biennale, secondo quanto previsto all'art.9 lettera "b" del presente regolamento, il Servizio Responsabile predispone il provvedimento di avviso alla popolazione (**Ordinanza Sindacale per la trasmissione della dichiarazione o rapporto di controllo tecnico**) per la presentazione al Comune di Manfredonia o all'organismo incaricato dal Comune della dichiarazione di avvenuta manutenzione conforme al rapporto di controllo tecnico secondo il modello allegato "A" e "B" al presente regolamento.

Con il medesimo provvedimento il Servizio Responsabile comunica la quota pro-capite (Ticket/Bollino verde) a carico degli utenti che trasmettono la dichiarazione.

Il Responsabile dell'impianto, entro il predetto termine, dovrà presentare direttamente al Comune o agli uffici dell'organismo incaricato dal Comune o spedire a mezzo raccomandata A.R. la dichiarazione di cui all'Art. 9 del presente regolamento.

La dichiarazione si riterrà valida se sarà accompagnata da una copia del documento d'identità del responsabile dell'impianto e dalla ricevuta di versamento (**pagamento del Ticket**) eseguito su bollettino di c/c postale n. _____, intestato al Comune di Manfredonia o all'Organismo incaricato dal Comune oppure con l'affissione sul rapporto di controllo tecnico, del "**bollino verde**" da parte del manutentore. Quest'ultima opzione sarà valida solo se eventualmente concordata dal Comune con le categorie interessate tramite protocolli d'intesa, convenzioni e/o quant'altro.

Sono esonerati dal versamento di detto contributo i soggetti la cui situazione economica è segnalata come disagiata dall'Amministrazione comunale. Tali soggetti dovranno comunque trasmettere nei tempi stabiliti quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 16) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell'utente

Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.P.R. n.412/93, in caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.

In sede di verifica dovrà sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

Art.17) Modifiche al procedimento istruttorio

Il procedimento istruttorio, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà venire modificato o integrato mediante atto di questo Comune ai sensi della vigente normativa.

Art.18) Modifiche ed integrazione della documentazione

La documentazione di cui agli Allegati del presente Regolamento, nonché quelle necessarie ai vari procedimenti istruttori e comunicazioni agli utenti, saranno realizzate e/o possono essere modificate con determinazione del dirigente a cui fa capo il "Servizio Responsabile" di cui all'art.2 - punto 1, del presente Regolamento, in relazione ad esigenze che dovessero verificarsi anche a seguito dell'evoluzione delle norme legislative e della normativa e tecnica.

Art.19) Ispezioni - Requisiti per verificatori e soggetti terzi

Il D.Lgs. 192/2005 prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici.

Per l'effettuazione di detti controlli L'Ente si avvale della figura "d'ispettore/verificatore di impianti termici".

In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui all'art. 11, comma 18, del D.P.R. n.412/93, come modificato dal D.P.R. n.551./99 e s.m.i., questi dovranno essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'art. 14 del D.P.R. n.551/99, l'Amministrazione in tal caso deve stipulare con l'organismo un'apposita convenzione, nel pieno rispetto della normativa che disciplina i rapporti economici della Pubblica Amministrazione con soggetti esterni. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi sopra elencati deve avvenire in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti all'art. 14 del D.P.R. 551/99; l'assegnazione dell'incarico a professionisti esterni avverrà tramite sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico contenente le condizioni generali e particolari cui deve sottostare il professionista.

❖ Incompatibilità

Le incompatibilità delle figure imprenditoriali collegate agli impianti termici e la figura dell'ispettore sono regolate dall'allegato "I" al DPR 412/93 s.m.i., l'Amministrazione comunale stabilisce inoltre che è incompatibile il ruolo di ispettore/verificatore e quello di manutentore/installatore, nello stesso Comune dove viene svolta l'attività di impresa ed ai Comuni confinanti, prescrivendo altresì che non possano ricoprire il ruolo d'ispettore/verificatore i soggetti che nei cinque anni precedenti alla campagna di ispezione hanno svolto l'attività di manutenzione/installazione nel suddetto Comune.

L'affidamento degli accertamenti e delle ispezioni ai soggetti terzi sopra elencati avverrà in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 2 art. 9 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i..

I verificatori esterni, nominati dal Comune o dall'organismo incaricato dal Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, saranno muniti di regolare tesserino di riconoscimento.

Art.20) Responsabile tecnico dei verificatori o Coordinatore

Il "Responsabile tecnico dei verificatori o Coordinatore", figura nominata dal Comune di Manfredonia, con il compito di coordinare i verificatori interni o esterni, nonché verificare la correttezza tecnica dei controlli e della conformità delle procedure attuate con quanto predisposto dal presente regolamento, deve possedere il seguente titolo:

- Diploma di Laurea quinquennale. Laurea magistrale o Specialistica, in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta.

Art.21) Elementi e parametri da sottoporre a controllo in sede di verifica in loco.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, deve accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione dei documenti di ispezione. Con tale ispezione si potrà inoltre verificare l'aspetto della sicurezza e cioè accertare che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

I risultati della *ispezione* devono essere registrati negli spazi dei libretti di impianto o di centrale, conformi al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 n. 60, ed in particolare al punto 10 del libretto di centrale e seconda parte del punto 8 del libretto di impianto.

L'ispettore/verificatore al termine del controllo redigerà un verbale a cui sarà allegato il "**Rapporto di prova**", che sarà sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato, al quale sarà rilasciata una copia. In particolare l'ispettore accerterà :

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico; che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti.
- che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte.
- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le ispezioni di Legge.
- verifica della documentazione presente in merito alla Ex L. 46/90 o D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
- verificherà quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389. successive modifiche e DPR 412/93 e s.m.i.

Inoltre, limitatamente alle parti visibili o a quanto controllabile con gli strumenti di usuale dotazione, verificherà :

- stato delle coibentazioni
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
- stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore
- l'idoneità dell'aerazione e ventilazione dei locali in cui è installato il generatore di calore
- l'idoneità dei locali in cui è installato il generatore di calore

Si accerterà inoltre, nei casi previsti dalla legge, dell'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.

Inoltre :

- Nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kV, i risultati delle ispezioni verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale, conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003. n. 60. e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore.
- Nel caso di impianti con potenzialità minore a 35 kW, verrà soltanto apposto sul libretto di impianto, conforme al Decreto 17 marzo 2003. n. 60, un timbro e una firma del verificatore a conferma dell'avvenuta verifica con esito della stessa.

Con tale ispezione si potrà inoltre verificare l'aspetto della sicurezza e cioè accertare che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, conformemente ai criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio come previsto all' art.26 della Delibera 40/04 dell'EEG e s.m.i..

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.

Inoltre :

- Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, l'ispettore procederà all'accertamento e registrazione sul verbale di visita di controllo. Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili d'impianto dovranno corrispondere l'onere del controllo nella misura prevista dalla Giunta Comunale.

Qualora il responsabile d'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

Art.22) Trasmissione relazioni di visita di controllo.

I dati relativi ai controlli effettuati saranno trasmessi dall'ispettore/verificatore al Servizio Responsabile o all'organismo incaricato dal Comune che provvederà all'inserimento di tali dati nella sezione controlli del catasto degli impianti termici.

Nel caso in cui il Comune affidi ad organismo esterno l'esecuzione dei controlli degli impianti termici, la trasmissione dei dati sarà eseguita oltre che su supporto cartaceo con cadenza bimestrale, anche su supporto informatico con cadenza settimanale.

Al fine di consentire la trasmissione dei dati su supporto informatico il Servizio Responsabile o l'organismo incaricato dal Comune predisporrà un apposito software.

In quest'ultimo caso, qualora all'avvio del programma dei controlli non sia già stato predisposto l'apposito software, l'organismo esterno incaricato provvederà ad archiviare e trasmettere i dati su supporto informatico utilizzando programmi commerciali tipo Access, Paradox e DBase IV ecc..

Art.23) Tariffe da determinare.

Specificato quanto sopra, per ciascuna delle voci sotto elencate, si dovrà determinare l'ammontare della tariffa che sarà approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, che provvederà periodicamente ad adeguare le tariffe di cui sopra tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

1) TARIFFE PER LA DICHIARAZIONE O AUTODICHIARAZIONE.

Ai sensi dell'Art. 14) del presente regolamento il responsabile di un impianto termico come definito precedentemente, deve trasmettere la Dichiarazione e dovrà corrispondere una tariffa (ticket o bollino verde), da determinarsi in funzione della potenza dell'impianto termico:

1.a	Impianti con potenzialità < 35 kW
1.b	Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW
1.c	Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW
1.d	Impianti con potenzialità > 350 kW

2) TARIFFE PER CONTROLLI IN LOCO.

Le tariffe dovute per la visita di controllo ai sensi dell'Art. 16), saranno così determinate:

2.a	Impianti Dichiarati a norma (senza alcuna tariffa diretta in quanto finanziati dalla tariffa di cui al punto precedente, AUTODICHIARAZIONE)
2.b	Impianti con potenzialità < 35 kW (non dichiarati, dichiarati non validi o dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)
2.c	Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW (non dichiarati, dichiarati non validi o dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)
2.d	Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW (non dichiarati, dichiarati non validi o dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)
2.e	Impianti con potenzialità > 350 kW (non dichiarati, dichiarati non validi o dichiarati ma riscontrati non a norma in sede di verifica in loco)
2.f	Per ogni caldaia gguntiva

3) TARIFFA PER UTENTE ASSENTE O RIFIUTO D'ACCESSO.

Tariffa dovuta a titolo di rimborso spese, a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel caso in cui il controllo non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile dell'impianto, come già specificato all'art. 13.

4) TARIFFA PER IMPIANTO DISATTIVATO NON COMUNICATO.

Tariffa dovuta a titolo di rimborso spese, a prescindere dalla potenzialità dell'impianto, nel caso di impianto disattivato per il quale il responsabile non abbia inviato la comunicazione, come già specificato all'art. 14.

Art. 24) Attività formative

Il Comune di Manfredonia provvederà ad individuare, di concerto con le associazioni imprenditoriali interessate, le forme di promozione della formazione e le modalità adeguate a garantire la professionalità dei manutentori e degli installatori degli impianti oggetto del presente regolamento.

Art. 25) Catasto degli impianti - Costituzione della banca dati.

Tutti i dati raccolti attraverso le autocertificazioni/dichiarazioni, rapporti di prova ed attività di verifica, opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti che il Comune di Manfredonia ha l'obbligo di costituire.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05 e s.m.i. al fine di costituire o di completare il catasto degli impianti il comune di Manfredonia, può richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti, la comunicazione dell'ubicazione e della titolarità degli impianti da esse riforniti negli ultimi dodici mesi. Ulteriori dati possono essere richiesti , anche per via informatica, ai Vigili del Fuoco, ISPESL, ENEL. ecc..

Al fine di integrare i dati del catasto il Comune di Manfredonia potrà effettuare sopralluoghi presso le abitazioni, previo avviso ai soggetti interessati. Qualora il sopralluogo non potesse essere effettuato per causa imputabile ai soggetti preavvisati, questo verrà reiterato previo ulteriore avviso e ai soggetti verrà addebitato un onere il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale in base ad un calcolo medio a titolo di rimborso spese, salvo motivate e documentate giustificazioni. Il cambio di titolarità dell'impianto comporta una voltura del catasto impianti a carico del soggetto subentrante.

Art. 26) Relazione biennale

Al termine di ogni campagna di verifica (e quindi con cadenza biennale) e comunque non oltre il 31 dicembre successivo, il Comune invierà alla Regione, una relazione di sintesi sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (Allegato "L" al DLgs 192/2005 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006). Detta relazione, aggiornata con frequenza biennale ed inviata preferibilmente per via informatica, dovrà essere sottoscritta dal responsabile del procedimento e riportare tutti i dati di interesse.

Art. 27) Sanzioni

1. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo responsabile, che non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro (art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).
2. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. In caso di difformità riscontrate in sede di ispezione saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.
4. Per ogni altra violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 - bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il pagamento di una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.
5. L'Amministrazione comunale può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate; mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria di cui al comma 1.

6. La giunta Comunale, nell'individuazione dell'entità degli importi relativi alle sanzioni previste dal presente articolo, determina le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in particolare disagio economico (pensionati, disabili, famiglie segnalate come indigenti dall'amministrazione comunale).
7. Per le sanzioni di cui sopra si applicano le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art.28) Pubblicità e decorrenza del regolamento

Il Comune di Manfredonia, in un quadro di azioni che vede l'Ente Locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, predisporrà o farà predisporre, una capillare e puntuale "**Campagna d' Informazione**" alla popolazione, relative agli obblighi connessi con la corretta gestione degli impianti termici, mediante: ordinanza del sindaco, la pubblicazione di manifesti, avvisi, comunicati stampa, conferenze, seminari, opuscoli, etc.

Il Comune di Manfredonia c/o l'organismo affidatario, metterà comunque a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione inerente il servizio di verifica degli impianti termici ai sensi della legge 10/91, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e relativi provvedimenti di attuazione.

L'Amministrazione Comunale provvedere a dare adeguata pubblicità al presente regolamento e potrà effettuare i controlli sugli impianti a partire dall'esecutività degli atti da approvare in esecuzione del presente regolamento.

Art.29) Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991 del D.P.R. 412/1993 del D.P.R. 551/99, D.Lgs 192/2005 e D.Lgs . 311/2006 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.